



Scheda informativa

Data: 13.01.2022

Applicazione in Svizzera dell'imposta minima prevista dall'OCSE

Contenuto e stato di avanzamento del progetto elaborato dall'OCSE e dal G20

L'8 ottobre 2021 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato i principi della futura imposizione delle grandi imprese attive a livello internazionale. Hanno aderito a questi principi 137 dei 141 Stati membri dell'organo competente in seno all'OCSE (ossia l'Inclusive Framework on BEPS [Base Erosion and Profit Shifting]). Tra questi si annoverano gli Stati membri dell'OCSE, del G20 e dell'UE. Il progetto si basa su un approccio composto da due pilastri:

- il primo pilastro mira a incrementare la quota imponibile degli Stati di commercializzazione sull'utile delle grandi imprese attive a livello internazionale. Il campo di applicazione di questo pilastro interesserà le imprese multinazionali che fatturano oltre 20 miliardi di euro all'anno e hanno un margine di utile superiore al 10 per cento. Secondo le previsioni dell'OCSE si tratta di circa 100 delle imprese più grandi e redditizie;
- il secondo pilastro introduce regole sull'imposta minima. Queste regole prevedono di applicare alle imprese attive a livello internazionale con una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro un'aliquota minima del 15 per cento determinata secondo una base di calcolo internazionalmente uniforme. Questa aliquota deve essere raggiunta in ogni Stato. Se essa non viene raggiunta in uno Stato, sulla differenza tra l'onere fiscale effettivo e quello minimo richiesto deve essere riscossa un'imposta aggiuntiva nello Stato in cui si trova la società madre dell'impresa interessata («Income Inclusion Rule», regola primaria di inclusione del reddito). Se quest'ultimo Stato non ha introdotto la regola primaria, l'imposizione può essere assicurata in via sussidiaria negli Stati in cui si trovano le filiali dell'impresa interessata («Undertaxed Payments Rule», regola secondaria sui pagamenti tassati in misura insufficiente).

In linea di massima, l'OCSE prevede che i due pilastri entreranno in vigore nel 2023. Tuttavia, in seno all'OCSE i lavori volti a concretizzare il secondo pilastro sono già in una fase più avanzata rispetto a quelli del primo pilastro. Per l'attuazione di quest'ultimo si dovrà quindi elaborare una convenzione multilaterale. La convenzione dovrà essere successivamente ratificata dagli Stati partecipanti. Per contro, l'OCSE ha già elaborato il modello di regole del secondo pilastro e lo ha pubblicato nel mese di dicembre del 2021. Il calendario dettagliato fissato dall'OCSE per il secondo pilastro prevede l'applicazione della regola primaria a partire dal 2023 e della regola secondaria a partire dal 2024. Oltre al modello di regole già pubblicato, entro il 2022 saranno adottate delle linee guida volte a facilitare l'applicazione coordinata delle regole sull'imposta minima negli Stati. Sino ad allora alcuni aspetti dell'attuazione resteranno quindi irrisolti.

Attuazione a livello nazionale

Per il primo pilastro non è ancora possibile stabilire le modalità di attuazione concrete a livello nazionale. In questo caso occorre intervenire a monte con modifiche nel diritto internazionale.

L'adeguamento del diritto svizzero alle regole sull'imposta minima previste nel secondo pilastro richiede più tempo di quanto prospettato dall'OCSE poiché le direttive tecniche dell'OCSE saranno disponibili soltanto nel 2022. Tenendo conto del coinvolgimento del Parlamento, dei Cantoni e del Popolo, per poter rispettare il calendario deve essere creata una nuova base costituzionale, in virtù della quale il Consiglio federale emanerà un'ordinanza temporanea per l'applicazione dell'imposta minima dal 1° gennaio 2024. Successivamente, seguendo l'iter legislativo ordinario, potrà essere elaborata senza alcuna fretta la base legale che andrà a sostituire l'ordinanza.

La Svizzera non può impedire che in futuro talune imprese attive sul suo territorio siano gravate da oneri fiscali maggiori, ma può tutelare i suoi interessi politico-economici e fiscali adeguando il proprio sistema impositivo. Pertanto, le imprese che operano nel nostro Paese e che sono assoggettate a un'aliquota inferiore a quella minima dovranno pagare le imposte supplementari in Svizzera. In questo modo verranno generate entrate fiscali supplementari in Svizzera e non all'estero.

L'imposta minima dovrà essere prelevata in modo mirato e nel pieno rispetto del federalismo. Per le imprese attive esclusivamente a livello nazionale e per le PMI la situazione rimarrà invariata. Il Consiglio federale ha stabilito alcuni parametri di carattere materiale:

- garanzia dell'imposta minima a carico delle imprese attive a livello internazionale con una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro (cfr. documentazione);
- prelievo delle imposte supplementari da parte dei Cantoni. Queste entrate rimangono nelle casse dei Cantoni;
- le entrate fiscali supplementari sono soggette alle regole generali della perequazione finanziaria nazionale.

Ripercussioni per la Svizzera

Anche se l'attuazione del primo pilastro a livello nazionale non è ancora definita, si può presupporre che i grandi Stati di commercializzazione siano avvantaggiati dalle misure rispetto a quelli piccoli.

La maggioranza delle imprese non è direttamente toccata dalle nuove regole di imposizione previste dal secondo pilastro. Per le imprese interessate dalle nuove regole, la concorrenza fiscale internazionale e intercantonale sarà limitata ma non abolita.

Se un Cantone propone un onere fiscale inferiore all'aliquota d'imposta minima, l'onere fiscale dell'impresa viene aumentato fino al livello di tale aliquota. Se l'aliquota d'imposta minima è raggiunta o meno va stabilito caso per caso. La nuova aliquota minima del 15 per cento non può essere paragonata all'onere fiscale del 15 per cento ai sensi del diritto fiscale svizzero. Un'impresa situata in un Cantone con una bassa imposizione può in casi particolari raggiungere l'aliquota d'imposta minima, mentre un'impresa situata in un Cantone con un'imposizione elevata può in casi particolari non raggiungere tale aliquota.

L'attuazione del progetto comporterà un carico fiscale più elevato per alcune imprese, ma eviterà loro procedure fiscali all'estero. I Cantoni decideranno autonomamente come utilizzare le entrate fiscali supplementari. Con l'applicazione dell'imposta minima i Cantoni disporranno del margine di manovra necessario per mettere in atto scelte di politica finanziaria volte a contrastare l'imminente perdita di attrattiva quale piazza economica. Decideranno se adottare misure volte ad aumentare tale attrattiva e, se del caso, quali. I piani dei Cantoni saranno presentati nel quadro del messaggio del Consiglio federale relativo alla base costituzionale.

Le ripercussioni sulla concorrenza fiscale intercantonale dipenderanno anche dalla modalità di ripartizione delle entrate supplementari fra i Cantoni. Le entrate fiscali supplementari dovranno essere prese in considerazione nella perequazione finanziaria. A tal fine non è necessario adeguare le norme vigenti sulla perequazione finanziaria.